

DETERMINA N. 1/20/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSA INSTAURATA DA ILIAD ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI TIM S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 259/03 E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS PER L'ASSERITO IMPROPRIO UTILIZZO DA PARTE DI TIM DELLE INFORMAZIONI E DEL DATABASE DEI PROCESSI DI MOBILE NUMBER PORTABILITY PER FINI COMMERCIALI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*, e, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA l’istanza della società Iliad Italia S.p.A., di seguito denominata Iliad, del 29 novembre 2019, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 516517, con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e degli articoli 3 e 4 del *Regolamento* di cui alla delibera n. 449/16/CONS, nei confronti della società TIM S.p.A., di seguito denominata TIM, per l’asserito improprio utilizzo da parte di TIM delle informazioni e del *database* dei processi di *Mobile Number Portability* per fini commerciali;

VISTA la nota del 9 dicembre 2019, protocollo n. 529738, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata “Direzione”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del *Regolamento*, ha convocato le *Parti* in udienza per il giorno 16 dicembre 2019, procrastinato per le vie brevi al 18 dicembre 2019, al fine di valutare la richiesta di Iliad relativa all’adozione di misure cautelari, contestualmente invitando la società TIM a depositare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del *Regolamento*, le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di adozione di misure cautelari entro cinque giorni dalla ricezione del presente avviso;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota del 18 dicembre 2019, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 545689, con cui TIM ha inviato le proprie controdeduzioni sull'istanza di Iliad;

VISTO il verbale dell'udienza del 18 dicembre 2019;

VISTA la nota del 15 gennaio 2020, protocollo n. 17697, con cui la Direzione ha fornito le proprie valutazioni sulla misura cautelare richiesta da Iliad, ai sensi dell'art. 4 del *Regolamento*;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020, protocollo n. 50560, con cui la Direzione ha convocato le *Parti*, al fine di proseguire la controversia nel merito, per il giorno 27 febbraio 2020;

VISTA la nota del 21 febbraio 2020, acquisita dall'Autorità in data 24 febbraio 2020 al protocollo n. 81747, con cui Iliad ha comunicato all'Autorità di aver instaurato un giudizio civile nei confronti di TIM presso il Tribunale di Milano avente ad oggetto, tra l'altro, le medesime domande della presente controversia e, in ragione di ciò, ha formulato *“istanza espressa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento, di rinuncia a proseguire la presente azione dinanzi all'Autorità, anche ai fini dell'archiviazione per improcedibilità del procedimento in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento”*;

VISTO l'atto di citazione, del 21 febbraio 2020, suddetto;

PRESO ATTO del fatto che in suddetto atto Iliad cita, tra le condotte di TIM asseritamente anticoncorrenziali, il presunto utilizzo, per fini commerciali, della banca dati utilizzata dagli operatori di telefonia mobile per le operazioni di portabilità dei numeri (MNP), in difformità da quanto disciplinato all'art. 41, comma 3, del Codice e dalla delibera n. 147/11/CIR all'art. 10, comma 7; nelle conclusioni Iliad chiede al Tribunale adito di (i) accertare e dichiarare che l'utilizzo del database della MNP per identificare i clienti di Iliad a cui inviare offerte commerciali dedicate, posto asseritamente in essere da TIM a partire da giugno 2018, costituisce, tra l'altro, una pratica in violazione delle succitate norme, (ii) per l'effetto ordinare a TIM la cessazione della condotta predetta;

RILEVATO, pertanto, che Iliad ha rimesso al Tribunale civile, quantomeno in parte, la cognizione della medesima controversia di cui al presente procedimento, avviato dalla Direzione con nota del 9 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del *Regolamento*, *se una parte propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile. In tale ipotesi, la parte ricorrente è tenuta a presentare al responsabile del procedimento una dichiarazione espressa di rinuncia all'azione dinanzi all'Autorità*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Iliad Italia S.p.A. e TIM S.p.A., ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Regolamento, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di archiviazione, ciascuna delle parti può proporre opposizione alla Commissione, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità .

IL DIRETTORE
Giovanni Santella